

21 dicembre 2007

## REGOLAMENTO PER ESEGUIRE IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

In applicazione della legge 10/1991, del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06.

### TITOLO I Principi

#### Art. 1 Fonte Legislativa

La legge dello Stato n. 10 del 1991 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, al fine del contenimento dei consumi energetici, all'art. 3 demanda ai comuni con più di quarantamila abitanti, e alla Provincia per la restante parte del territorio il controllo che deve essere effettuato, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti. Detti controlli possono essere eseguiti avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, organismo di seguito menzionato quale "gestore".

#### Art. 2 Oggetto.

Il presente regolamento disciplina i controlli che la Provincia di Pistoia deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici installati nel territorio provinciale di competenza, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, al fine di dare adempimento al Piano Energetico nazionale e al Piano Energetico Regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

#### Art. 3 Sfera di applicazione.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione, controllo e verifica fissate dal presente regolamento tutti gli impianti termici come definiti dal punto 14 dell'Allegato A) al D.Lgs. 311/2006.

#### Art.4 Manutenzione degli impianti termici

Tutti gli impianti termici di cui all'articolo precedente dovranno essere soggetti alle operazioni di manutenzione secondo le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o indicate nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ovvero, qualora queste non siano disponibili, secondo la normativa UNI e CEI.

#### Art.5 Controlli di efficienza energetica.

Tutti gli impianti termici di cui sopra sono soggetti all'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica svolti da tecnici qualificati operanti sul mercato. Di dette operazioni il tecnico qualificato dovrà redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, conformemente ai modelli di cui agli allegati F o G al D.Lgs 311/96.

La periodicità dei controlli di cui sopra dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW,
- b) ogni due anni per tutti gli altri impianti.

#### Art.6 Trasmissione del rapporto dei controlli tecnici

Il rapporto di controllo tecnico di cui al precedente articolo 5 deve essere inviato, entro un mese dal rilascio, da parte del tecnico delle operazioni di controllo, al gestore ogni due anni e l'invio dovrà essere corredato dall'attestato dell'avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art.18. Può far fede dell'avvenuto pagamento l'apposizione di bollino concordato con il gestore.

#### Art.7 Periodo transitorio per gli impianti di potenzialità superiore a 35 KW

Per tali impianti che, in base alla precedente normativa erano tutti soggetti alle ispezioni svolte dal gestore, può essere inviato, da parte del tecnico delle operazioni di controllo, il primo rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato F entro il 31 dicembre 2008. I successivi invii dovranno essere effettuati con cadenza biennale come previsto nel precedente art. 6.

#### Art. 8 Nuovi impianti

Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore dovranno essere inviati al gestore, da parte del tecnico delle operazioni di controllo dell'impianto, oltre che il rapporto di controllo tecnico e l'attestato di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art.22 con le modalità di cui al precedente art. 6, anche copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione.

La documentazione di cui sopra quindi dovrà pervenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di installazione riportata sullo stesso rapporto di controllo.

## **TITOLO II**

### **Contenuto degli accertamenti e delle operazioni del gestore.**

#### Art. 10 Accertamenti ed ispezioni

Il controllo pubblico degli impianti termici si attua attraverso:

- 1) l'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti per ogni impianto di cui è stato trasmesso l'apposito modulo, allegato F o G del D.Lgs 311/2006 redatto dal tecnico qualificato operante sul mercato); Tale accertamento consisterà nell'analisi della documentazione trasmessa (rapporto tecnico conforme ai modelli F o G). Il gestore, qualora ne rilevi la necessità, provvederà ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti necessari. (All. I D.Lgs 311/2006 p. 16)
- 2) le ispezioni presso gli utenti finali, su un campione annuale non inferiore al 5% di tutti gli impianti presenti nel territorio. Tale campione sarà selezionato dando la precedenza agli impianti per i quali non sia pervenuto nessun rapporto di controllo tecnico (allegato G o F); nonché a quegli impianti che, dai controlli tecnici pervenuti, risulteranno più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità. Il campione dovrà inoltre essere predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato. Le ispezioni a campione agli

interventi con potenzialità superiore a 35 Kw saranno eseguite a partire dal 1° gennaio 2009.

Per i casi di cui al punto 2) le ispezioni saranno effettuate con gli oneri di cui all'art. 22 a totale carico degli utenti.

#### Art. 11 Oggetto delle ispezioni.

Le ispezioni attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e all'osservanza degli altri adempimenti previsti dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/93, dal D.P.R. 551/99, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06. Le verifiche che l'ispettore è tenuto ad effettuare sono specificate negli allegati A) e B) al presente regolamento.

#### Art. 12 Assistenza agli utenti.

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori, deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

#### Art. 13 Terzi Responsabili

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è tenuto a comunicare entro trenta giorni la propria nomina al gestore. Al medesimo gestore il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema riportato nelle appendici dei libretti d'impianto e di centrale di cui al già citato Decreto Ministeriale 17 marzo 2003.

#### Art. 14 Relazione biennale

Entro il 31 dicembre 2007 deve essere inviata alla regione Toscana e per conoscenza al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio della Provincia di Pistoia, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati.

#### Art. 15 Catasto degli impianti

Deve essere costituito un catasto a cura del gestore, periodicamente aggiornato, contenente tutti quei dati necessari ad ottemperare a quanto richiesto dalle normative vigenti, con particolare riguardo a quanto richiesto dal D. Lgs. 192/05 e successivo 311/06.

Le aziende di distribuzione dell'energia sono tenute, su richiesta della Provincia, a rendere disponibili i dati utili alla costituzione del catasto. Tali dati saranno utilizzati nel rispetto della D.Lgs 196/2003. Copia dei dati contenuti nel catasto dovrà essere comunicata, anche in via informatica, alla Provincia e alla Regione.

#### Art. 16 Incentivazione formazione.

La Provincia di Pistoia individua le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento, sentite le Associazioni di categoria.

### TITOLO III

#### Visite a domicilio e modalità delle ispezioni

##### Art. 17 Visite a domicilio

Agli utenti dovranno essere comunicate per iscritto le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l'ora di effettuazione della visita, nonché il recapito cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche del programma. Nel caso in cui l'utente risultasse assente dovrà essere concordato con lo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio.

Il gestore dovrà, con cadenza mensile, redigere e trasmettere alla Provincia l'elenco degli utenti che:

- si siano resi irreperibili al secondo appuntamento;
- abbiano esplicitamente rifiutato l'accesso o l'ispezione.

La Provincia entro il termine successivo di 30 giorni trasmetterà l'elenco al Sindaco competente per territorio per l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge.

##### Art. 18 Modalità delle ispezioni e relativi provvedimenti

Al momento della visita a domicilio l'operatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento e di idonea attrezzatura per le verifiche dell'impianto e non potrà in alcuna caso riscuotere contributi o compensi.

L'operatore dovrà eseguire esclusivamente le operazioni necessario all'ispezione dei componenti dell'impianto ed il controllo sulla combustione previsto dalle vigenti normative, annotando i risultati del controllo dell'impianto in modo diligente e corretto sulle apposite schede di cui all'allegato A e B del precedente art. 11, che dovranno recare la firma dell'operatore stesso e dell'utente.

##### Art. 19 Risultati delle ispezioni e provvedimenti.

- 1) Qualora l'esito dell'accertamento sia stato favorevole, una copia del documento d'ispezione sarà rilasciato al proprietario dell'immobile e nel caso di condomini al relativo amministratore, e costituirà un documento valido per comprovare che l'impianto stesso è a norma.
- 2) Qualora venga accertata la presenza di non conformità generiche, l'utente avrà a disposizione 90 giorni di tempo dalla data del verbale per effettuare gli adeguamenti previsti e comunicarne l'avvenuta esecuzione. Se l'utente non invierà tale documentazione entro il termine suddetto il gestore provvederà a trasmettere allo stesso una lettera di sollecito, con la quale saranno concessi ulteriori 30 giorni onde provveda alla risoluzione delle non conformità e all'invio della documentazione richiesta.  
In caso persista l'inottemperanza, il rapporto ispettivo sarà trasmesso alla Provincia che lo trasmetterà a sua volta al Comune competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti nei rispettivi regolamenti comunali.
- 3) Così come disposto dal punto 10 dell'allegato L al D.Lgs 311/2006 *“ I generatori di calore per i quali durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H del D.Lgs 311/2006, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell'autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della autorità medesima.”*
- 4) Quando durante le ispezioni, si presentino casi di non conformità gravi il gestore provvederà a inviare alla Provincia il rapporto ispettivo che comunicherà al Comune competente il nominativo relativo a tale impianto per l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente di

chiusura. La mancata ottemperanza comporterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge previsti dalle normative vigenti.

In ogni caso di rilevazioni di anomalie l'ispettore inviterà l'utente a rivolgersi all'installatore dell'impianto o al manutentore di sua fiducia, astenendosi dal suggerire specifici nominativi o ditte, evitando altresì ogni genere di apprezzamento su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudizievole alla correttezza dei rapporti con l'utente.

#### **TITOLO IV** **Affidamento del servizio**

##### **Art. 20 Affidamento**

Il servizio, così come descritto ai titoli precedenti, è affidato ad organismo esterno alla Provincia di Pistoia, che abbia i requisiti necessari. L'affidamento del servizio è regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il servizio sarà svolto dal gestore con organizzazione di mezzi e personale proprio. I requisiti del personale addetto alle verifiche dovranno essere quelli previsti all'allegato I del D.P.R. 412/1993 e successive modifiche, come previsto al punto 13 dell'allegato L. del D.Lgs. 192/2005, e l'Amministrazione Provinciale si riserva di verificare la conformità a sua discrezione.

##### **Art. 21 Personale**

Il gestore dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del suo personale. Il gestore sarà inoltre obbligato ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile ricadrà sul gestore, restandone sollevato la Provincia di Pistoia.

##### **Art. 22 Controllo della Provincia.**

Il gestore dovrà fornire annualmente alla Provincia di Pistoia i risultati delle verifiche effettuate. Il gestore dovrà, altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutino la visita come previsto all'art. 18.

La Provincia di Pistoia, nell'atto convenzionale di cui all'art. 19, dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse. La convenzione con il gestore dovrà prevedere, al fine di valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di correttezza e professionalità dei propri operatori. I dati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione della Provincia di Pistoia.

#### **TITOLO V** **Spese per il servizio**

##### **Art. 23 Oneri a carico degli utenti.**

L'onere per lo svolgimento delle attività di:

- costituzione e gestione del catasto (art. 15);
- accertamenti ed ispezioni (art. 10) sugli impianti esistenti nel territorio

è posto a carico degli utenti in base a quanto previsto dall'art.31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991 n.10.

Gli importi per il servizio e le modalità applicative saranno determinate con successivo e specifico provvedimento della Giunta Provinciale.

La Giunta Provinciale nel determinare gli oneri e i contributi a carico degli utenti si atterrà ai seguenti criteri:

- proporzionalità alla potenzialità dell'impianto;
- suddivisione in fasce di potenzialità paragonate a multipli della volumetria di un alloggio medio appartenente alla fascia con potenzialità pari a 35 Kw.

## **TITOLO VI**

### **Normativa finale e transitoria**

#### **Art. 24 Norma finale**

La Giunta Provinciale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare modifiche al presente Regolamento qualora vengano emanate specifiche direttive da parte della Regione Toscana, avvalendosi della clausola di cedevolezza di cui all' Art. 17 del D.Lgs. 192/05, oppure siano emanati appositi D.P.R. di attuazione del D.Lgs. 192/05 di cui all'Art. 4 comma 1.

Sono abrogate le norme dei regolamenti Provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 10/91 e dei D.P.R. 412/93, 551/99, D.Lgs. 192/05 e D. Lgs.311/06 e loro successive eventuali modifiche e integrazioni.

#### **Art. 25 Sanzioni**

La mancata esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione periodica degli impianti termici da parte del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio, o per essi di un terzo che se ne assume la responsabilità, è punibile, ai sensi del punto 5. dell'art.15 del D.Lgs 311/2006, con sanzione amministrativa da € 500 a € 3000.

La mancata redazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico e rilascio dello stesso ai soggetti di cui al comma precedente, da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti è punibile ai sensi del punto 6. dell'art.15 del D.Lgs 311/2006, con sanzione amministrativa da € 500 a € 3000.

#### **Art.26 Pubblicità**

La amministrazione provinciale ed il gestore provvederanno a dare adeguata pubblicità al presente regolamento